DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DI TERMINI NORMATIVI E VERSAMENTI FISCALI

Art. 3

Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi

I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023. In ogni caso, non si fa luogo a restituzione delle somme che, nelle more, siano state versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l'istituto del ravvedimento.

Versione in vigore dal 30 settembre 2023, non più in vigore dal 29 novembre 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali
Estremi	Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-proroga-di-termini-normativi-e/art-3-rimessione-in-termini-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

concernente-il-versamento-di-tributi-e/versione/0